



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 31 luglio 2025
Informativa n. 121/2025

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Cancellazione dall'Albo in pendenza di procedimento disciplinare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2025

Cara, Caro Presidente,

con la presente Ti trasmetto il parere reso dal Ministero della Giustizia (prot. DAG. 24/07/2025 n. 0142430) in merito agli effetti della sentenza n. 70 del 23.05.2025 resa dalla Corte Costituzionale nel nostro ordinamento professionale, con riguardo alle istanze di cancellazione e di trasferimento dell'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

La detta sentenza ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di cancellazione dall'Albo dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare previsto dall'art. 57 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), in quanto lo stesso "si traduce in un vulnus alla libertà di autodeterminazione, in quanto l'appartenenza al gruppo professionale viene imposta nonostante sia venuto meno il consenso comunque prestato dall'avvocato all'adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l'interesse a esercitare la professione ovvero per non avere più la possibilità di farlo".

In seguito, sono pervenuti a questo Consiglio Nazionale vari quesiti da parte degli Ordini territoriali che hanno richiesto se gli effetti di detta pronuncia possano influenzare anche l'ordinamento dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

In riscontro alla richiesta del Consiglio Nazionale (nota prot. n. 6358 del 3 luglio 2025, in allegato), il Ministero ha quindi affermato che: "I principi espressi dalla Corte Costituzionale sono direttamente applicabili agli ordini, come quello dei commercialisti e degli esperti contabili, per i quali le norme primarie dell'ordinamento professionale non prevedono espressamente la tipologia del divieto censurato: in relazione a norme in vigore è, pertanto, necessaria una lettura costituzionalmente orientata che scongiuri la validità del divieto di cancellazione dall'albo dell'iscritto sottoposto ad azione disciplinare. Di conseguenza, in caso di cancellazione dall'albo, l'azione disciplinare può - anzi deve essere di nuovo iniziata - ove non ancora prescritta - dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che hanno determinato l'attivazione dell'originario procedimento disciplinare". Altresì, ha affermato che: "La

fattispecie di trasferimento di cui all'art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 139/2005 ha una ratio diversa e risponde alla diversa esigenza di evitare che l'iscritto possa sottrarsi al suo "giudice naturale": di conseguenza, la norma non determina alcuna lesione alla libertà di autodeterminazione del professionista il quale, con la richiesta di trasferimento, a differenza della richiesta di cancellazione, manifesta comunque l'intenzione di continuare ad esercitare la professione e di aderire all'istituzione ordinistica".

Pertanto, seguendo l'interpretazione resa dal Ministero, non sussisterebbe più nel nostro Ordinamento il divieto di cancellazione dell'iscritto dall'Albo, su istanza di parte o d'ufficio, ove l'iscritto stesso sia sottoposto a procedimento disciplinare, con l'effetto che la disposta cancellazione dall'Albo produrrà l'estinzione del procedimento disciplinare pendente. Il Ministero, confermando la linea interpretativa della Corte Costituzionale, ha poi evidenziato che l'estinzione del procedimento disciplinare non consuma il potere disciplinare del Consiglio di Disciplina territoriale nei confronti dell'ex iscritto che dovrà essere riattivato, salvo il maturare nel frattempo della prescrizione, nelle ipotesi di nuova iscrizione all'Albo da parte del professionista.

In ultimo, il Ministero ha confermato che il divieto di cancellazione dall'Albo continua a permanere nelle ipotesi in cui l'istante, sottoposto a procedimento disciplinare, richieda il trasferimento ad altro Albo ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 139/2005.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano De Nuccio